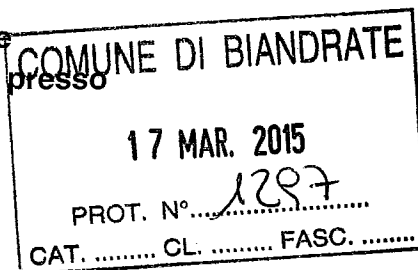


**Protocollo d'intesa per l'istituzione
di un Punto Cliente di Servizio INPS presso
Comune di BIANDRATE**

Il giorno 17, del mese di MARZO dell'anno 2015

tra



**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)**

con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n.21, rappresentato dal Direttore dott. DANIELA CUTUGNO, nato a TORINO (TO) il 13/07/1975,

e

Comune di BIANDRATE

con sede in BIANDRATE (NO), piazza Cesare Battisti 12, rappresentato dal dott. LUCIANO PIGAT, nato a NOVARA (NO) il 10/10/1952,

Premesso

che l'INPS intende facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi anche valorizzando le sinergie con altre amministrazioni,

considerato

quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Istituzione di un "Punto Cliente di Servizio")

1. L'INPS istituisce un "Punto Cliente di Servizio", nel prosieguo PCS, presso 11 Comune di BIANDRATE ubicato in BIANDRATE (NO) per l'erogazione di servizi predefiniti e di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

(Servizi forniti dal PCS)

1. Presso il PCS gli utenti interessati possono usufruire dei seguenti servizi dell'INPS individuati tra quelli elencati nell'Allegato 1 alla Circolare INPS n. 119/2011

- a) Estratto contributivo
- b) Pagamenti prestazioni
- c) Domus

Due firme manoscritte.

- d) Duplicato CUD (Pensionati e Prestazioni a sostegno del reddito)
- e) Duplicato ObisM
- f) Modulistica on-line

2. Presso il PCS è possibile, inoltre:

- Prenotare appuntamenti presso le sedi INPS;
- Formulare quesiti all'INPS;
- Utilizzare strumenti di comunicazione a distanza con operatori INPS.

3. Successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo le parti si riservano, con apposite intese da sottoporre alla validazione della Direzione generale INPS, di concordare l'ampliamento dei servizi INPS fruibili presso il PCS, individuandoli, comunque, tra quelli elencati nell'Allegato 1.

Con le medesime formalità le parti provvederanno eventualmente a ridurre i servizi elencati al punto 1 qualora la loro fornitura presso il PCS si dovesse valutare non più efficace.

Dette intese divengono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 3

(Ripartizione di spese ed oneri)

1. Il Comune di BIANDRATE si fa carico del costo relativo al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse all'espletamento dei servizi forniti dal PCS.

Articolo 4

(Espletamento del servizio)

1. I servizi di cui all'art. 2 del presente Protocollo d'intesa sono forniti dal personale del Comune di BIANDRATE secondo il calendario e le modalità dallo stesso stabilito e sotto il controllo e la consulenza della Direzione Provinciale INPS/ Filiale di Coordinamento di NOVARA.

Articolo 5

(Modalità di accesso)

1. L'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro degli Uffici del Comune di BIANDRATE utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'INPS agli **operatori** espressamente indicati da Comune di BIANDRATE.
2. L'accesso ai servizi è consentito attraverso la rete INFRANET del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) o, laddove non disponibile, attraverso la rete INTERNET.
3. Al fine di non consentire l'accesso ai servizi da postazioni di lavoro che non appartengono alla rete del Comune di BIANDRATE l'accesso dovrà avvenire attraverso uno o più indirizzi **IP pubblici di tipo statico** (indirizzo del proxy o router di accesso ad internet) che dovranno essere comunicati prima dell'attivazione del servizio.
4. Il Comune di BIANDRATE individuerà uno o più soggetti, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, che svolgeranno le funzioni di "amministratore

locale" per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso. Gli "amministratori locali" sono inoltre preposti al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi da parte degli operatori. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni nei processi di gestione delle credenziali di accesso, gli amministratori locali nonché gli operatori devono disporre di un indirizzo e-mail istituzionale (es. mario.rossi@ente.it).

5. L'INPS effettua il tracciamento di tutti gli accessi ai dati effettuati da parte degli operatori e al quale risulteranno imputati.

Articolo 6

(Formazione del personale)

1. L'INPS provvede a realizzare per i dipendenti designati ai sensi dell'art. 4 un corso di formazione e/o di affiancamento sulle materie oggetto del servizio e sulle procedure informatiche da utilizzare.

2. Per la fase iniziale il personale ~~DEL~~ Comune di BIANDRATE potrà avvalersi di un servizio di consulenza telefonica fornito dai dipendenti dell'INPS per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento del PCS.

Articolo 7

(Fornitura delle informazioni agli utenti)

1. I servizi resi presso i PCS devono essere relativi ai singoli richiedenti ovvero a terze persone che abbiano fornito al richiedente apposita e regolare delega.

2. I richiedenti devono essere identificati a cura dell'impiegato addetto al servizio, che annota gli estremi del documento di riconoscimento dell'utente su apposito elenco giornaliero gestito informaticamente.

3. Su detto elenco devono essere evidenziati gli accessi effettuati per conto di terze persone deleganti.

4. Negli archivi dell'INPS resta traccia di ogni accesso effettuato.

Articolo 8

(Tutela della privacy)

1. Per i servizi INPS resi presso il PCS, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina ~~IL~~ Comune di BIANDRATE presso cui è istituito il PCS Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare, delle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante. Il Responsabile assicura che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal Protocollo d'intesa e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi Incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo



n.196/2003.

2. Comune di BIANDRATE s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non utilizzarli per creare autonome banche dati.

Articolo 9

(Adeguamento del software)

1. L'INPS si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il software di controllo degli accessi, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

Articolo 10

(Durata)

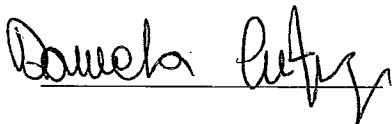
1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovato per uguale periodo, salvo disdetta scritta o modifiche ed integrazioni da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza.

2. Le parti si impegnano ad apportare le modifiche o le integrazioni che si riveleranno necessarie a seguito dell'evoluzione normativa.

3. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

Data, 17/3/2015

Il Direttore INPS



Il Legale

Rappresentante dell'ente

